

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2329

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CARCATERRA e CHIARAMELLO

Annunziata il 22 giugno 1956

Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042,  
in materia di contributo per il soccorso invernale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul contributo per il soccorso invernale, prevede, all'articolo 2, terzo comma, particolari disposizioni a favore degli spettacoli di lirica e di prosa. Ad essi il contributo di soccorso invernale, infatti, non si applica in misura scalare secondo la tabella richiamata dal comma precedente, per la quale i sovrapprezzi sui biglietti arrivano alla cifra di lire 500 per gli importi superiori a lire 1.000, ma il contributo stesso viene limitato a lire 100 per gli importi, qualunque siano, da lire 1000 in poi.

Di tale beneficio non godono, invece, i concerti nelle loro varie specie, la cui natura culturale non è meno evidente di quella degli

spettacoli lirici e di prosa, e che spesso, per ragioni tecniche e di organizzazione, costano non meno degli altri spettacoli sopra richiamati.

Poiché, d'altra parte, la legislazione riguardante la lirica, per quanto attiene alla materia finanziaria, è stata sempre estesa ai concerti, non si vede il motivo di mantenere una simile evidente sperequazione nel trattamento dei vari generi di spettacolo a carattere culturale e popolare.

Pertanto, anche in accoglimento di analoghi voti espressi da Istituti e Associazioni musicali, si propone il seguente provvedimento, al quale per evidenti ragioni di equità, non potrà mancare l'unanime consenso della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1.000, è stabilito in lire 100 ».